



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 344

Testimonianze in procedimenti giudiziari instaurati all'estero

E' in facolta' dell'Amministrazione finanziaria di permettere, a condizioni di reciprocita', che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, che fossero instaurati in Paesi esteri. Le indennita' spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VIII — Disposizioni diverse e finali
Capo	I — Rapporti con le amministrazioni, estere e nazionali, in materia di contenzioso e di attestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-344-testimonianze-in-procedimenti-giudiziari-instaurati-all'estero/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it